

TI_GERICHTE INC.2007.26505 vom 17. Januar 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-01-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2007.26505

FR: TI_GERICHTE INC.2007.26505 du 17 janvier 2008

IT: TI_GERICHTE INC.2007.26505 del 17 gennaio 2008

Regeste

Prove. Estromissione atti. Nuova perizia

Erwägungen

E. 1

Presentato tempestivamente dall'accusato nel procedimento, contro una decisione del magistrato inquirente, il reclamo è ricevibile in ordine. Della ricevibilità del merito, rispettivamente della tempistica dell'istanza che ha originato la decisione, si dirà (laddove necessario) successivamente.

E. 2

L'istanza presentata dall'accusato (di riflesso la decisione impugnata e il reclamo) pone due problematiche diverse, sebbene entrambe inerenti la perizia giudiziaria e presentate, almeno in parte, in connessione argomentativa. Da un lato si chiede che la perizia giudiziaria venga estromessa dagli atti, dall'altro (in parte, conseguentemente) che venga ordinata l'erezione di una nuova perizia. Va rilevato che, in sede di istanza, l'estromissione è stata chiesta per "inconsistenza" e "gravi deficienze" del referto peritale (Istanza del 17.12.2007, pag. 1); solo in sede di reclamo (e dopo la spinta ad "una più approfondita valutazione degli atti nell'ambito del deposito scaduto il 18 dicembre 2007") sono stati avanzati argomenti relativi alla regolarità della procedura adottata (doc. 1, inc. GIAR 265.2007.1, punto 2). Nel contempo, va pure rilevato che, già in sede di decisione, il magistrato inquirente sostiene tardività delle richieste formulate il 17 dicembre 2007, in quanto il complemento di perizia "era stato intimato già il 28 novembre 2007" (decisione 19 dicembre 2007, pag. 1). Circa le conseguenze, in questa sede, dei rilievi menzionati, si dirà specificamente in relazione alle singole richieste e relative argomentazioni, ritenuto (comunque) che l'argomento sollevato solo in sede di reclamo è di principio irricevibile (a meno che si tratti di un rilievo che comporta nullità dell'atto procedurale), mentre che quello della tardività non può, a giudizio di questo giudice, essere risolto con semplice riferimento alla data di trasmissione del complemento peritale. Infatti, se è vero che l'art. 60 cpv. 1 del CPP permette alla difesa di proporre prove in ogni tempo, è altrettanto vero che nulla le impedisce di attendere il termine di cui al deposito degli atti per farlo (riservato accertamento di eventuali abusi di diritto: REP 1999 n. 116; GIAR 6 agosto 1999, 205.1999.4); é a quel momento, infatti, che la difesa può avere una visione globale dell'inchiesta e la "certezza formale" che il magistrato inquirente ritiene di aver raccolto tutte le prove utili. D'altro canto, anche al titolare dell'inchiesta è concesso di attendere il deposito degli atti per determinarsi sulle prove proposte prima dello stesso (GIAR 17 agosto 1994, 209.94.12). Quanto sopra deve valere a maggior ragione quando la censura di tardività viene avanzata in relazione ad un'istanza che concerne un atto messo a disposizione ca. venti giorni prima (dell'istanza tacciata di tardività) e, soprattutto, contestualmente alla comunicazione del deposito degli

atti: cfr. AI 190 e 199).

E. 3.1

Per quel che è della richiesta di estromissione della perizia dall'incarto, si ricorda che i principi applicabili in materia sono sostanzialmente i seguenti: "l'estromissione di un mezzo di prova, o di un atto istruttorio, dall'incarto presuppone la sua nullità o la sua inutilizzabilità per inammissibilità della prova in quanto tale, rispettivamente violazione delle norme procedurali che ne regolamentano le modalità d'assunzione e non siano semplici prescrizioni d'ordine, bensì requisiti di validità (sentenza GIAR 23 maggio 2003 in re P.; si veda inoltre, per una trattazione più dettagliata e approfondita della problematica, L. Marazzi, *Le prove nell'istruttoria penale predibattimentale*, REP 2000, p. 39 ss); laddove l'utilizzabilità (*Verwertbarkeit*) non si confonde sempre e necessariamente con il valore o l'affidabilità dell'accertamento in quanto tale;" (sentenza 7 gennaio 2003, GIAR inc. 237.2003.9) Il principio della libertà della prova, riconosciuto nel nostro sistema giudiziario e richiamato anche dal CPP-TI (art. 113 cpv. 2), ha dei limiti che si concretizzano sia a livello della prova in quanto tale (esclusione di alcune modalità di prova in contrasto con i principi generali del diritto - per es. dignità umana, DTF 124 IV 34, 117 Ia 341) sia nel rispetto delle regole procedurali che ne regolano la raccolta (legalità formale e amministrazione della prova). In particolare per ciò che riguarda la seconda limitazione, va detto che talune norme regolamentano esplicitamente gli effetti di una loro violazione: è il caso dell'art. 119 CPP-TI, relativo al divieto di mezzi coercitivi nell'interrogatorio dell'accusato, che prevede la nullità di deposizioni ottenute in deroga a questo divieto (art. 119 cpv. 2). Quando ciò non avviene, la dottrina esige che si analizzi la norma violata e si stabilisca se essa rappresenti una prescrizione d'ordine oppure un requisito di validità: per la dottrina dominante, la prova in questione può essere validamente utilizzata se sarebbe potuta essere acquisita anche in ossequio alla norma violata (v. Schmid, *Strafprozessrecht*, 2. A., Zürich 1993, margin. 608, con rinvii). In caso contrario, la norma violata rappresenta un requisito di validità della prova assunta (caso scolastico, l'audizione di un teste senza preventivo richiamo dell'eventuale diritto di rifiutare la testimonianza, v. Schmid *ibid.*). Schmid medesimo propone di esaminare se la norma violata intenda proteggere degli interessi dell'accusato (o di terzi) di portata tale da esigere la nullità di tutto quanto ottenuto in dispregio della norma medesima (*loc. cit.*, margin. 609). Il codice di rito ticinese si rifà proprio a questo principio; l'art. 113 cpv. 1 recita infatti: "Non hanno valore le prove conseguite illecitamente, salvo i casi in cui la ponderazione degli interessi imponga una diversa conclusione".

E. 3.2

In sede d'istanza, il reclamante non afferma che la prova è inammissibile in quanto tale, né indica violazioni di norme che ne regolamentano la modalità di assunzione e ne costituiscono requisiti di validità. Tali non sono, di certo, le (pretese) "gravi deficienze" del rapporto peritale, cui il reclamante si riferisce (e che elenca).

E. 3.3

Come detto nei considerandi sui fatti, solo in sede di reclamo _____ ha sollevato due problemi (assenza di giuramento, rispettivamente irregolarità dello stesso, sia in capo al perito, sia in capo alla persona definita perito ausiliario; esclusione del perito per aver operato prima della nomina), indicandoli quali vizi procedurali (a suo dire da trattare d'ufficio) che giustificano l'estromissione del referto dagli atti. Se le norme che il

reclamante pretende siano state violate rappresentassero un requisito di validità (assoluta e non sanabile nel senso indicato sopra: cfr. cons. 3.1.) della prova assunta, la stessa andrebbe estromessa dagli atti, indipendentemente dalla tempistica (gli elementi indicati dal reclamante sono, in effetti, agli atti da mesi: cfr. AI 68, 74, 77) con la quale il problema è stato sollevato. Le questioni sollevate necessitano, quindi, di un minimo di approfondimento.

E. 3.3.1

In termini generali, è opinione di questo giudice che il giuramento del perito non sia un requisito di validità della prova in quanto tale (sempre nel senso indicato sopra) che ne possa giustificare l'estromissione dagli atti. Infatti, e ancora in termini generali, una perizia può essere tale anche in assenza di giuramento (cfr. art. 307 CP, cpv. 1 e 2, che si occupano delle due possibilità; artt. 247 ss CPC-TI che non prevede il giuramento, così come non lo prevedono le norme di cui agli artt. 182 ss nCPP). Quantomeno a parziale conferma di quanto appena detto, si rileva che lo stesso CPP-TI non prevede che il giuramento debba essere effettuato contestualmente alla nomina e neppure prima di iniziare i lavori peritali, accedere agli atti ecc. (cfr. artt. 145 e 142 CPP-TI). Ci si potrebbe pertanto chiedere se il giuramento, allorquando previsto, sia questione che attiene più alla persona chiamata ad effettuare una perizia che non alla perizia in quanto tale (e anche se la norma che prevede il giuramento sia tra quelle che intendono proteggere gli interessi dell'accusato, o di terzi, sì da esigere nullità in caso di violazione). Sia come sia la risposta all'interrogativo appena sollevato, la procedura cantonale prevede che il perito giuri. Nel contempo, non prevede esplicitamente la nullità degli atti esperiti in assenza di giuramento e, come già detto, non prevede neppure che il giuramento avvenga al momento della nomina o prima dell'inizio dei lavori (invero non ne indica neppure le modalità). La formulazione "... prima di rilasciare il suo parere" è una formulazione, per così dire, aperta che non fissa neppure con precisione un momento ultimo per il giuramento (cfr. anche, GIAR 13 febbraio 2007, 167.2006.1), momento che non v'è ragione di collocare necessariamente nella fase predibattimentale (il Titolo V del CPPTI non si riferisce unicamente a tale fase; cfr. anche CCRP 8.11.2001, 17.2001.00031, cons. 9). In virtù di tutte le considerazioni esposte, si ritiene che l'eventuale difetto di giuramento, peraltro eventualmente sanabile in corso (o nel seguito) di procedura e prima dell'utilizzo definitivo del referto peritale non costituisce vizio formale insanabile che imponga constatazione di nullità della perizia e sua estromissione, tantomeno in questa fase procedurale e nella competenza di questo giudice (ibidem, CCRP 8.11.2001). L'unica conseguenza dell'assenza del giuramento (prima della conclusione del procedimento) sarebbe probabilmente quella di una sorta di "declassamento" del referto peritale a semplice allegazione (o opinione) di parte: il referto non sarebbe nullo ma inutilizzabile quale perizia giudiziaria, con conseguente totale libertà d'apprezzamento da parte del giudice circa il loro valore probatorio (cfr. per analogia, DTF 107 Ia 212, GIAR 14 gennaio 2004, 237.2003.11, cons. 4 lett.n., GIAR 9 novembre 2005, 991.1998.15, cons. 3). Analoghe considerazioni valgono, in toto, per il giuramento del (eventuale) "perito ausiliario".

E. 3.3.2

La questione del giuramento, quindi, non è tra quelle che, se accertate, comportano accertamento di nullità dell'atto ed estromissione dall'incarto. Di conseguenza, non vi è alcuna necessità concreta di analizzare in questa sede se un valido giuramento sia già intervenuto (l'AI 74 non è firmato, mentre lo è l'AI 135 prodotto in ottobre, e mal si

comprende cosa intenda l'inquirente quando afferma che il perito è noto al MP e "è altresì noto che egli giuri"- Osservazioni PP, ad 2) e se la _____ (che ha controfirmato il rapporto preliminare di cui all'AI 68, ha prodotto il suo curriculum prima di essere menzionata nel decreto di nomina del perito -AI 73- e viene menzionato quale perito ausiliario che ha effettuato la parte psicodiagnostica nell'AI 190) sia da considerare perito ausiliario (ex art. 146 cpv. 4 CPP) o, più semplicemente, ausiliario del perito. Su quest'ultima questione, a titolo puramente abbondanziale, si segnala la distinzione tra i due concetti operata da questo ufficio nella sentenza GIAR 20 settembre 2000, 991.1998.12 (laddove si afferma che l'art. 146 cpv. 4 CPP-TI "... configura infatti un collaboratore della giustizia nell'assunzione delle prove per sue cognizioni speciali come all'art. 142 cpv. 1 CPP e quindi un vero e proprio perito giudiziario (tanto che viene investito dell'incarico con il giuramento o la promessa: art. 145 CPP) per un settore particolare che non rientra nella specializzazione del primo perito, ma che è necessario indagare per la completezza del referto per così dire principale (si pensi al medico legale che deve far capo al patologo o al chimico, oppure allo psichiatra, sussidiato per la testistica dallo psicoterapeuta, oppure ancora all'ingegnere civile, al quale occorre un esperto in resistenza dei materiali). Ciò non toglie che il perito possa avvalersi di ausiliari in senso generico di aiutante o collaboratore (Devoto-Oli 1992), che eseguono unicamente compiti materiali, come esemplificato nelle osservazioni del Procuratore pubblico: è assurdo pretendere che vengano esclusivamente assunte dal perito giudiziario semplici e comunque dispendiose (tenuto conto delle mansioni e dei costi dell'esperto) operazioni manuali, quali stampa e riordino del referto, ma anche in altri ambiti ad esempio lo sviluppo di fotografie oppure la tensione di una bindella metrica (ardua in ogni modo per una persona sola). " cfr.), nonché la prassi dello stesso Ministero pubblico, sulla specifica questione del ruolo dello psicologo che affianca il perito psichiatra, adottata in un altro caso (Assise criminali di Lugano del 18 luglio 2003, 72.2003.26, pag. 4; GIAR 8 novembre 2002, 582.2001, cons. 6.d.) Pur se non sfugge l'importanza di poter disporre, al momento del giudizio di una perizia giudiziaria (valida e utilizzabile a tutti gli effetti) sia per la determinazione della responsabilità ex art. 19 CP (DTF 106 IV 241, ricordato, tuttavia, anche quanto detto in DTF 113 IV 1 e in CCRP 17 dicembre 1998, 17.98.00032, sulle competenze del perito e del giudice), sia per l'applicazione di eventuali misure o trattamenti (DTF 100 IV 204), questo giudice deve attenersi alle competenze che gli derivano dall'oggetto e dalla tempistica del reclamo. È, peraltro, compito del magistrato inquirente (che dirige l'inchiesta e ne è responsabile; art. 193 CPPTI), preoccuparsi di trasmettere alla eventuale Corte di merito prove regolarmente assunte ed utilizzabili, in particolare se le stesse non possono essere assunte in corso di dibattimento o potrebbero esserlo solo con particolari difficoltà (cfr. CCRP 1990 in re B. e L.-P., cons. 2.c.).

E. 3.3.3

Motivi di nullità assoluta non si intravedono neppure nel fatto che prima di essere formalmente nominato quale perito, il _____ sia stato incaricato di effettuare una valutazione preliminare circa la necessità di una perizia. La circostanza non lede l'art. 149 CPPTI, che ha tutt'altre finalità (cfr. N. Salvioni, Codice di procedura penale, annotato, ad art. 149), né altre norme imperative sulla legalità della prova in generale e/o della perizia in particolare. Inoltre, e anche volendo prescindere dal fatto che al perito il motivo d'esclusione di cui all'art. 40 lett. f. CPP-TI non dovrebbe applicarsi (GIAR 13 febbraio 2007, 167.2006.1, cons.

E. 3.4

In conclusione, ed in merito alla richiesta di estromissione, i motivi sollevati a sostegno della stessa (lo si ripete, solo in sede di reclamo) non sono tra quelli che la giustificano (o, meglio, la impongono). Nella misura le argomentazioni concernono il rispetto di determinate formalità volte a conferire il carattere di “perizia giudiziaria” alla prova stessa, e utilizzabilità in quanto tale nel seguito del procedimento, le questioni sollevate (peraltro, se fondate, in parte sanabili) non possono essere oggetto della presente decisione, già per il solo fatto di non essere state sottoposte in prima istanza all’inquirente. 4. 4.1. Nel caso in esame, non è in discussione la necessità di sottoporre _____ a perizia psichiatrica. La stessa è stata ordinata dal Procuratore Pubblico (art. 20 CP) e l’accusato non vi si è opposto. Contestate sono la correttezza e la validità del referto peritale, e relativo complemento, in ragione di incoerenze e contraddizioni che gli stessi conterrebbero. La questione è, quindi, unicamente quella a sapere se la perizia rassegnata dal _____ (e relativo complemento) risponda in modo adeguato ai quesiti posti dal magistrato inquirente, rispettivamente se il contenuto (indipendentemente dalle conclusioni) è insoddisfacente, incompleto o contraddittorio e, in caso di risposta affermativa, come ovviare a tali carenze (GIAR 23 maggio 2003, 429.2001.5; GIAR 8 novembre 2002, 582.2001.7). E meglio: “Una nuova perizia, che sostituisca la prima, può tuttavia essere inevitabile per ovviare ad un primo parere steso da perito successivamente escluso o ricusato, oppure di contenuto insoddisfacente, incompleto o contraddittorio. Non basta, ovviamente, “personale e soggettivo non gradimento della perizia e sue conclusioni” (così in decisione Giar 9 luglio 1997 in re Eredi fu D., in: Rep. 130 [1997] n. 97 consid. 2.3); deve piuttosto manifestarsi l’incapacità del perito di rispondere ai quesiti posti, di giustificare le proprie conclusioni, rispettivamente di rimediare a contraddizioni o incomprensibilità emerse all’interno della perizia medesima, o dal raffronto di essa con altre prove agli atti (ibid.; v. anche Niklaus Schmid, Strafrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 671).” (GIAR 8 novembre 2002, 582.2001.7). Va pure sottolineato, sempre preliminarmente, che a tutela della libertà di valutazione delle prove nella competenza del merito, compito di questo giudice non può essere quello di decidere in merito alla fondatezza dell’opinione espressa dal perito, rispettivamente se l’accusato abbia (o meno) agito in stato di responsabilità scemata. A questo giudice incombe unicamente decidere se la perizia giudiziaria rassegnata dal _____ sia carente (nell’ottica dei parametri appena esposti) e, in caso di risposta affermativa, come ovviare a tali carenze (scegliendo tra le varie possibilità offerte dal CPP-TI –in particolare dall’art. 148 e 146 cpv. 1 in fine- secondo i principi di proporzionalità ed adeguatezza, ritenuto che quella chiesta dal reclamante è in assoluto la più importante). La situazione è, in altre parole, non dissimile da quella che si presenta quando si debba giudicare sulla necessità od opportunità di sentire un nuovo teste, oppure di acquisire nuova documentazione, e così discorrendo. Il tutto anche in applicazione dei principi che reggono l’assunzione delle prove nella fase predibattimentale, in sede di deposito atti o in momento precedente dell’istruttoria, con particolare riferimento alla prova peritale (principi noti alle parti in quanto esplicitamente richiamati nella decisione 10 gennaio 2008 -GIAR 265.2007.4- al considerando 7, cui si rinvia). È’, da ultimo, opportuno ricordare che in una decisione abbastanza recente (DTF 128 I 81) il Tribunale federale ha ribadito che in materia di perizie vige il principio della libertà di metodo con le sole “limitazioni” della motivazione della scelta metodologica, il rispetto dei relativi requisiti scientifici, la distinzione (in particolare per quelle mediche) tra risultanze peritali e diagnosi e l’esigenza di conclusioni trasparenti e comprensibili. 4.2. Come già detto nei considerandi

sui fatti, l'accusato ha formulato istanza di una nuova perizia psichiatrica (istanza del 17 dicembre 2007) dopo aver preso atto delle risposte fornite dal perito ai quesiti complementari (AI 164 e 190), passandole in rassegna (escluse le n. 2 e 3) e commentandole per concludere che le stesse confermano l'inconsistenza e le gravi deficienze della perizia. Nella decisione impugnata (19 dicembre 2007), il magistrato inquirente sostiene che le contestazioni sono tardive e riguardano il contenuto di merito del referto (di competenza del giudice del merito). Nella procedura di reclamo, l'accusato riprende sostanzialmente le argomentazioni contenute nell'istanza (reclamo, punti 3.4, 3.5 ma in particolare 3.6) ed il magistrato inquirente ribadisce tardività delle contestazioni (Osservazioni, punto 2) e dichiara di reputare la perizia sostanzialmente corretta e sufficientemente motivata, esprimendosi poi sulle singole contestazioni del reclamante (Osservazioni, ad 3.5 e 3.6). Sulla questione della tempestività, la tesi del magistrato inquirente (così come esposta, cioè con riferimento alla data di trasmissione del complemento di perizia) non può essere seguita per i motivi già indicati nel considerando n. 2 della presente. Quanto alle critiche formulate dal reclamante, occorre passarle in rassegna per determinare se le stesse concernono l'esito sostanziale della perizia (di competenza del merito) oppure questioni di metodo che toccano la coerenza interna della perizia e la sua congruenza (questioni che possono rientrare nella competenza di questo ufficio, in questa fase procedurale), posto che: "...la constatazione di incongruenze potrebbe effettivamente inficiare la credibilità della perizia al punto di far ritenere arbitraria qualsiasi conclusione che il magistrato competente dovesse trarne. Ora, se da un lato è vero che non va enfatizzato l'obbligo, per il magistrato inquirente, di tener conto anche di eventuali difficoltà di assunzione di una determinata prova in sede dibattimentale (supra , consid. 2a), bastando la possibilità teorica che ciò possa venire recuperato in quella sede, è d'altro canto evidente che respingere sic et simpliciter ogni complemento probatorio con l'argomento che lo stesso può venire riproposto in aula, significa travisare lo spirito della legge e privare di ogni senso l'anticipata assunzione delle prove in sede predibattimentale, voluta dal legislatore. E nel caso specifico di una perizia psichiatrica, va riconosciuto che un'eventuale decisione della Corte di chiedere una nuova perizia giudiziaria sarebbe inevitabilmente connessa con una interruzione o addirittura con un rimando del pubblico dibattimento, con possibile grave nocumento per l'accusato, magari in detenzione preventiva." (GIAR 8 novembre 2002, 582.2001.7) Quanto appena detto risolve (se si preferisce, evade) le questioni sollevate nel reclamo ai punti 3.4 e 3.5. 4.3. 4.3.1. Premesso che non è sempre agevole comprendere e valutare la portata delle censure formulate, tre sono (nella sostanza) le circostanze indicate a sostegno dell'affermazione di contraddittorietà e incoerenza interna del referto peritale: il mancato esame degli atti e/o l'indicazione di quelli utilizzati (Reclamo, pag. 9/10), l'incongruenza tra l'accertamento di un "Io" non equilibrato (arcaico, poco sviluppato e che fallisce nel tentativo di mantenere i limiti tra regole e desideri) e la totale capacità di intendere e di volere accertata (pag. 10/11), e quella tra la dichiarazione di assenza di malattia e la necessità di un trattamento di lunga durata (pag. 8/9 e 11). Inoltre, segnala che l'art. 19 CP non esige, per la sua applicazione, l'accertamento di presenza di un " disturbo con una valenza di malattia " (pag. 9). Per parte sua il magistrato inquirente afferma che gli atti sono stati integralmente trasmessi e che la " mancanza di un riassunto " non inficia il valore della perizia, che l'assenza di un buon equilibrio dell'"io" non significa presenza di una turba psichica e che il trattamento indicato è volto al cambiamento di una impostazione caratteriale e non ha alcuna relazione con la capacità di valutare il carattere illecito degli atti imputati e/o di agire secondo tale valutazione (Osservazioni, pag. 9). Altre circostanze di

dettaglio sono indicate a sostegno (rispettivamente a contestazione) delle tre tesi indicate; degli stessi si dirà solo laddove necessario. 4.3.2. Sebbene non si comprenda con chiarezza il motivo per cui il reclamante ha richiamato il contenuto dell'art. 19 CP (in vigore dal 1.1.2007), a scanso di equivoci sui criteri applicati anche al seguito dell'analisi, si può ricordare quanto segue. L'art. 19 CP non fa più alcun riferimento ai concetti di malattia mentale o sanità mentale contenuti negli artt. 10 e 11 vCP. Il progetto del Consiglio federale li ha sostituiti con il concetto di "turba psichica" ("La nozione di turba psichica comprende segnatamente turbe di natura organica nonché turbe della personalità, del comportamento e dello sviluppo, ma anche i casi di stato psichico anomalo temporaneo, che rientra oggi nel concetto di turba della coscienza" Messaggio del 21 settembre 1998 n. 212.41) che deve essere "grave" ("...scostarsi nettamente dalla media- rispetto non soltanto agli altri soggetti giuridici ma anche e soprattutto agli altri criminali-...", ibidem). Il legislativo, in sede di approvazione della legge, ha eliminato anche il riferimento alla turba psichica, a quanto pare per l'imprecisione del concetto e ponendo l'accento sullo stato effettivo al momento dell'atto (cfr. A. Kuhn/L. Moreillon/ B. Videraz/ A. Bichovsky, *La nouvelle partie générale de Code pénal suisse*, berna 2006, pag. 75/76 e note). Il nuovo CP ha modificato pure la norma relativa ai compiti del perito ritenendo che il cpv. 2 dell'art. 13 vCP da adito a confusione: il perito, esaminato lo stato psichico della persona in questione e determinata la eventuale turba deve indicare se la turba in questione è in grado di alterare la consapevolezza e/o la volontà di quest'ultimo di commettere il reato "spetta di contro unicamente al giudice trarre le conclusioni giuridiche dai fatti che considererà come accertati e decidere se vi sia una riduzione dell'imputabilità e/o sia necessario ordinare una misura. Nella sua decisione, il giudice non è vincolato all'esame del perito. Potrà segnatamente prescindere dalla perizia in caso la stessa si riveli contraddittoria o qualora una determinata affermazione del perito confuti punti essenziali della perizia medesima" (Messaggio citato, n. 212.43). Quali siano le conseguenze concrete di questa diversa impostazione, per rapporto alla prassi (peritale) del vecchio diritto, sarà la giurisprudenza di merito a definirlo. Per quanto qui interessa si può comunque desumere che maggior spazio è lasciato al perito (se nominato ex art. 20) per ricercare ed individuare gli elementi (sempre scientifici e tecnici) che possono influire sulla determinazione della responsabilità, non limitandosi (se ancora lo si faceva) a quelli specificamente indicati dal vecchio diritto (artt. 10 e 11 vCP). Al di là dell'utilizzo (verosimilmente indotto dai quesiti peritali) dell'espressione "di rilevanza forense" (generica e, probabilmente inopportuna alla luce di quanto appena detto in relazione all'art. 19 CP ed in particolare alle competenze del giudice), non risulta, né il reclamante lo pretende, che il perito abbia limitato la sua analisi alla ricerca di eventuali malattie mentali secondo il concetto del vecchio diritto (cfr., in particolare, il referto alle pagine 12 a 15, nonché il punto 13 del complemento). 4.3.3. La critica relativa al (preteso) mancato esame degli atti, rispettivamente alla mancata indicazione di quelli utilizzati, non regge. Infatti il perito indica esplicitamente di aver avuto accesso, di averli letti e analizzati e di averne rilevato il contenuto solo laddove necessario dal profilo diagnostico (AI 140 pag. 3; AI 190 punti 6 e 7). Che atti specifici dovevano essere utilizzati/menzionati, mentre non lo sono stati, oppure non dovevano, e lo sono stati, con effetti sulla coerenza interna del referto, rispettivamente con risultati manifestamente contraddittori, non è indicato neppure dal reclamante. Considerazioni di altro tipo, sull'utilizzo degli atti, concernono il merito. Le stesse considerazioni, e conclusioni, s'impongono in relazione al fatto che il perito non si sarebbe pronunciato sulla circostanza (e relativa rilevanza) che il reclamante si riterrebbe "minidotato". 4.3.4. Neppure la critica

relativa al fatto che, pur rilevando un “IO” privo di un buon equilibrio, il perito non intraveda elementi di applicazione dell’art. 19 CP, può essere ritenuto indice di contraddizione o incoerenza interna della perizia che giustifichi l’erezione di un nuovo referto. Va innanzitutto rilevato che lo stesso reclamante non parla di contraddizione o incoerenza ma si limita ad affermare assenza di “ particolare chiarezza ” quale indice di inconsistenza delle conclusioni peritali (dando per scontato che l’assenza di un “Io” equilibrato sia automatico indice di una non totale capacità di intendere e/o volere, che è questione che concerne il merito del referto). In merito al rapporto tra IO e “incapacità” ai sensi dell’art. 19 CP (consapevolezza o volontà per rapporto all’illecito), il perito ha effettivamente affermato che l’“ IO non gode di un buon equilibrio ” (AI 190, punto 11, riferendosi a quello del peritando, visto il tenore ed il riferimento della domanda a cui risponde) dopo aver precisato che l’IO ha funzione regolatrice tra l’ES ed il Super IO (cui appartiene la capacità di distinguere il lecito dall’illecito: ibidem), ma nel referto peritale aveva comunque già affermato che non sono emersi parametri “ che indichino una maggiore patologia dell’IO ”, tantomeno un IO “ delirante ” (AI 140, pag. 7) e, soprattutto, che “ le funzioni fondamentali dell’IO sono mantenute ”. Alla luce di queste constatazioni, questo giudice non riscontra contraddizioni particolari tra l’affermazione di un IO che non ha un buon equilibrio (quindi sa reggere “ meno bene ” -AI 190-, ciò che non vuol dire che non è in grado di reggere) e l’assenza delle condizioni dell’art. 19 CP. D’altro canto, anche volendo seguire la difesa sulla non “ particolare chiarezza ” e conseguente necessità di miglior chiarimento (che, invero avrebbe potuto avvenire in sede di complemento, per esempio completando in tal senso alla domanda n. 11 o procedendo alla delucidazione orale), non appare assolutamente necessario demandarlo ad una nuova perizia: l’esigenza (se tale è) può essere soddisfatta dal perito designato, mediante chiarimento in aula nell’eventualità di un rinvio a giudizio. 4.3.5. Prima facie, sembrerebbe più evidente la presenza di una contraddizione tra l’assenza di disturbi atti ad influire sulla capacità di “ valutare il carattere illecito del suo comportamento e di agire secondo tale valutazione ” (AI 140, ad 1 e 2) e la necessità di un “ trattamento psicoterapeutico di lunga durata ”, eventualmente anche “ medicamentoso ” (AI 140, ad 4.3). Anche a prescindere da ogni considerazione in merito all’applicabilità delle misure previste dal CP a persone che non rientrano nei criteri dell’art. 19 CP (cfr. A. Kuhn/L. Moreillon/ B. Videraz/ A. Bichovsky, La nouvelle partie générale di Code pénal suisse, berna 2006, pag. 276; vedi anche Messaggio 21 settembre 1998, n. 213.41 ed in particolare 213.412 e 213.441, sempre ricordando le modifiche intervenute in sede di approvazione), il profano in materia psichiatrica può faticare a comprendere il motivo preciso per cui è consigliata, o meglio ritenuta necessaria, una misura “ psicoterapeutica di lunga durata ”, a maggior ragione se non si esclude “ trattamento medicamentoso ”, nei confronti di una persona che non presenta turbe psichiche (nel senso largo indicato dal Messaggio del 1998), né disturbi della personalità patologici. Il perito ha indicato nella modifica dell’impostazione caratteriale del periziato la finalità del trattamento (AI 140, ad 4.3) e il magistrato inquirente, riprendendo tale indicazione, ha sottolineato come l’impostazione caratteriale dell’accusato non ha alcun influsso sulla capacità di valutazione e su quella di agire di conseguenza, come sarebbe emerso “ nel corso di tutta l’inchiesta ”. Sebbene la finalità indicata dal perito (e sottolineata dall’inquirente) è, perlomeno linguisticamente, diversa da quella di “curare” o “contenere” una turba psichica (in senso lato) e, conseguentemente, l’indicazione non evidenzia (come preteso) una manifesta contraddizione o incoerenza interna, è arduo affermare che un minimo approfondimento, ai fini di miglior chiarimento, non sia necessario (foss’anche solo

a beneficio di chi potrebbe essere chiamato all'applicazione della misura). Tuttavia, anche in questo caso, non é indispensabile ordinare una nuova perizia per il chiarimento in questione. Tale approfondimento/chiarimento può avvenire (come avrebbe già potuto in corso di istruttoria e in sede di domande complementari, tutti gli elementi essendo già a disposizione in quanto contenuti nel referto del 12 ottobre 2007) mediante delucidazione (art. 148 cpv. 1 CPP), e questa può aver luogo (ed essere richiesta) in sede dibattimentale, senza particolare aggravio.

E. 5

In conclusione, ed in base a tutto quanto sopra esposto, gli elementi indicati dal reclamante a sostegno della richiesta di estromissione (comunque difficilmente ammissibile in senso stretto non trattandosi di prova illegale o acquisita illecitamente) non sono significativi per giustificarla, così come non lo sono quelli proposti (ed in parte collegati con la prima richiesta) a sostegno dell'erezione di una nuova perizia. Le questioni sollevate potranno, se del caso, essere risolte e/o chiarite (e conseguentemente valutate definitivamente) nel seguito della procedura. Il reclamo è, di conseguenza, integralmente respinto con la presente decisione definitiva - cfr. art. 284 CPP, sia per quanto concerne la richiesta di estromissione del referto peritale, sia per quanto concerne la richiesta di erezione di nuova perizia. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza. Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 19, 20, 56 ss., 187, 188, 189, 197, 136 CP, 6, 113 ss., 196, 142 ss., 145, 146, 148, 149, 280 ss., 284 CPP, 9 CF; decide 1. Il reclamo è integralmente respinto. 2. La tassa di giustizia, fissata in FRS 1'000.-, e le spese, FRS 280.-, sono a carico del reclamante, il quale rifonderà alle parti civili osservanti (in solido) la somma globale di FRS 720.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a (con copia delle osservazioni presentate dalle parti): giudice Edy Meli

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.